

# COLAZIONE DI LAVORO

incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza  
dell'Ordine di Torino



- Sgravio under 30 al 50% per l'apprendista a fine formazione
- Rientro dei cervelli e smart working
- Le ulteriori settimane di CIGD e FIS fino al 31/12

Relatori:

Dott. Andrea GRASSEDONIO - Commercialista in Torino

Dott.ssa Luisella FONTANELLA - Commercialista in Torino

**Mercoledì 24 novembre 2021**  
**Dalle ore 13.00 alle ore 14.00**

# **Sgravio under 30 al 50%**

## **per l'apprendista**

### **a fine formazione**

# Sgravio under 30 per l'apprendista a fine formazione



Legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha modificato l'esonero contributivo strutturale previsto dall'articolo 1, commi da 100-105 e 107, della legge 205/2017

innalzato il limite massimo di età (non compiuta) del lavoratore agevolato alla data dell'assunzione o della trasformazione da **30 a 36 anni**

e

portato la percentuale dell'agevolazione **dal 50% al 100%**, con un tetto massimo di 6mila euro annui, da riproporzionare nel caso di contratto part time per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato **avvenuti nel biennio 2021-2022**

per una durata pari a **48 mesi** nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e **36 mesi nelle restanti regioni**

# Definizione del beneficio



- requisito anagrafico – fino a 36 anni,
- il lavoratore non deve essere stato occupato con rapporto di lavoro a tempo **indeterminato**, né presso il medesimo datore di lavoro che intende fruire dello sgravio in oggetto, né presso altri.

**Circolare INPS 56/2021** - da tale regola vengono esclusi:

- i rapporti a tempo indeterminato di lavoro domestico,
- i rapporti a tempo indeterminato di lavoro intermittente,
- **i rapporti di apprendistato**, benché l'articolo 41 del decreto legislativo 81/2015 lo definisca «un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani».

# Apprendistato



In particolare, la neutralità della sussistenza di precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti oltre la scadenza del periodo formativo, era già prevista nel "vecchio" esonero under 30 della legge 205/2017 (Bilancio 2018), articolo 1, comma 101: «non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato».

A tal proposito, l'Inps, in sede di analisi dello sgravio under 30 della legge 205/2017, si era spinta, con la circolare 40/2018, in un'interpretazione estensiva della norma, affermando, alla lettera b) del paragrafo 5 che «come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, **i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione**».

# Limiti



il comma 101 della legge 205/2017 non parla di rapporti di apprendistato intercorsi con il medesimo datore di lavoro, bensì **solo presso altro datore**; ciò potrebbe quindi esporre le aziende al rischio di vedersi recuperata l'agevolazione under 30 laddove si fosse pedissequamente applicato quanto affermato dall'Inps, in contrasto con il dettato normativo.



**l'esonero under 36**, a differenza del "vecchio" under 30, **non è applicabile per i 12 mesi successivi all'ulteriore anno di contribuzione ridotta** prevista in caso di mantenimento in servizio dell'apprendista, al termine del periodo formativo (articolo 47, comma 7, decreto legislativo 81/2015).



L'azienda non deve aver attuato licenziamenti per GMO nei 6 mesi precedenti per valutare l'incremento occupazionale (e nei 9 esi successivi)

# Applicazione dello sgravio



Nei casi in cui alla data della conferma in servizio l'apprendista **non abbia ancora compiuto il trentesimo anno di età**

potrà essere applicato il beneficio dell'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 205/2017, tuttora in vigore e non abrogato né modificato dalla nuova versione, quella della legge 178/2020,

**nella misura originaria del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro.**

# Rientro dei cervelli e smart working

# Lavoratori impatriati



---

**Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015** – Regime speciale per i lavoratori impatriati

---

**Decreto 26 maggio 2019** ( Ministro dell`Economia e Finanze) – Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati

---

**Articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019** – Rientro dei cervelli

---

**Articolo 1, comma 50 della Legge n. 178/2020** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

---

**Circolare AdE n. 33/E del 28 dicembre 2020**

# A chi si applica



La norma e' applicabile sia ai cittadini italiani espatriati all'estero, sia a soggetti con cittadinanza estera che impatriano in Italia per lavoro

E, quindi, volta ad incentivare il rientro in patria di lavoratori che negli ultimi anni vivono stabilmente all'estero, ma allo stesso tempo si cerca di invogliare cittadini stranieri a trasferirsi in Italia per lavoro

L'incentivo è costituito da una agevolazione fiscale, legata alla **riduzione** della base **imponibile IRPEF** del lavoratore

**Il regime fiscale agevolato si applica ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.2 del DPR n. 917/ 1986**



# Requisiti soggettivi

Articolo 16, comma 1 del dlgs 147/15



soggetti titolari di reddito da lavoro  
**dipendente, assimilato o d'impresa**

**che non** sono stati **residenti** in Italia nei **2**  
**periodi d'imposta precedenti** il predetto  
trasferimento

**che si impegnano a risiedere in Italia per almeno**  
**2 anni** (pena la decadenza dal beneficio)  
permanenza per un **periodo minimo di 183 giorni**,  
anche non in maniera continuativa

che svolgono la loro **attività lavorativa**  
**prevalentemente** nel territorio italiano

# Requisiti soggettivi

Articolo 16, comma 2 del dlgs 147/15



**Siano cittadini dell'Unione Europea** che abbiano risieduto continuamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel proprio paese di origine

**Se lavoratori,**

siano in possesso di un **titolo di laurea**, e abbiano svolto **continuativamente** un'attività di lavoro, dipendente o autonomo, o un'attività di impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più

**Se studenti,**

abbiano svolto **continuativamente** un'attività di studio fuori del proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di **laurea** o una specializzazione *post lauream*

# Chiarimenti

Circolare 17/E/2017 - Risoluzione n. 51/E/2018 –  
Circolare n. 33/E/2020 -



**Non è richiesto** che l'attività lavorativa debba essere svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società.

**non è più necessario** che i lavoratori svolgano funzioni direttive o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

al suddetto beneficio fiscale possono accedere anche i **cittadini italiani non iscritti all'AIRE**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con il quale è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento

tra i destinatari dello speciale regime fiscale in esame rientrano i cittadini di Stati extraUE *“con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni [...] ovvero un accordo sullo scambio di informazioni [...]”*

la residenza all'estero per almeno due periodi di imposta costituisce **periodo minimo sufficiente** ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato per almeno 24 mesi e a consentire l'accesso al regime agevolato.



# Incentivo fiscale



Lo speciale regime fiscale previsto dall'art. 16, D.Lgs n. 147/2015, così come modificato dal DL n. 34/2019, consiste **nell'assoggettamento fiscale** limitatamente:

- al **30%** del reddito da lavoro dipendente, reddito assimilato e reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia;
- al **10%** del reddito prodotto, per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- al **50%** per gli sportivi professionisti (per i rapporti di cui alla Legge n. 91/1981) per i quali l'esercizio dell'opzione per il regime fiscale agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

In altri termini, il reddito di lavoro dipendente concorre solo parzialmente (appunto nella misura del 30%, 10% o 50%) alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

# Incentivo fiscale



Circolare n 17/E/2017  
dal reddito complessivo, ridotto per effetto del  
beneficio fiscale, sono scomputati:

Le detrazioni per familiari  
a carico, di cui all'articolo  
12 del TUIR e quelle  
per **tipologia di  
reddito** (articolo 13 del  
TUIR)

Gli **oneri deducibili** di cui  
all'articolo 10 del TUIR



# Decorrenza dell'agevolazione



D.L. n. 124/2019 ha sostituito il citato comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019 con la seguente formulazione

“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che **a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia** ai sensi dell'articolo 2” del TUIR” e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”

# Ulteriori 5 anni di sgravio



il reddito negli ulteriori 5 periodi d'imposta concorre alla formazione del reddito **per il 50%** del proprio ammontare

ai lavoratori con **almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo sia qualora il figlio minorenni e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente. La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali, relativamente all'ulteriore quinquennio

nel caso in cui i lavoratori diventino **proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia nei 5 periodi d'imposta o nei 12 mesi precedenti il trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure da coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i lavoratori che abbiano **almeno tre figli minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10%** del loro ammontare.



# Ulteriori 5 anni di sgravio



La **Legge di Bilancio 2021** ha previsto che l'estensione per **ulteriori 5 periodi** d'imposta dell'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del **50%** è applicabile anche ai **soggetti, diversi da quelli che trasferiscono la residenza in Italia** a decorrere **dal 30 aprile 2019**, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell'anno 2020 e che **al 31 dicembre 2019** risultino **beneficiari del regime di favore ordinario** previsto per i lavoratori impatriati, di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 147/2015.

Non possono beneficiare del suddetto prolungamento dell'applicazione del regime fiscale agevolato (da 5 a 10 periodi d'imposta) i c.d. "sportivi professionisti impatriati" il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

# Richiesta dell'agevolazione



I lavoratori dipendenti per applicare l'agevolazione devono presentare una **richiesta scritta al datore di lavoro** resa mediante autocertificazione ex DPR n. 445/2000 che contiene:

Generalità (nome, cognome, data di nascita) Codice fiscale;

Indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro);

Dichiarazione di possedere i requisiti previsti;

Indicazione dell'attuale residenza in Italia;

Dichiarazione di non beneficiare di altri incentivi (art. 44, DL 78/10, L 238/10, art. 24-bis, TUIR)

A seguito del ricevimento della richiesta il datore di lavoro applicherà le ritenute fiscali sul 30% (10% o 50%, a seconda dei casi) delle somme e dei valori imponibili corrisposti dal **periodo di paga successivo** al ricevimento della richiesta da parte del dipendente. L'avvio dell'agevolazione si ha a partire dal primo periodo di imposta di residenza fiscale italiana del lavoratore.

# Lo smart working per gli impatriati



Risposta dell'AdE n. 596 del 16 settembre 2021



INTERPELLO: Soggetto che svolge in Italia attività in "smart working" per una società estera - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati

L'Agenzia ha correttamente sottolineato che la norma istitutiva dell'agevolazione impatriati (art. 16 d. lgs. n. 147/2015, così come modificato dall'art. 5, c. 1, del decreto legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni) *"non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato"*.

In virtù di ciò, *"possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)"*.

**Pertanto, anche lo smart working consente di accedere all'agevolazione per gli impatriati.**

# Requisiti per usufruire delle agevolazioni in smart working



---

Il lavoratore deve avere un periodo di smart working di **due anni**

---

Quanto al requisito che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto nel decreto attuativo, questo **deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.**

---

Se il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, **il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto**, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio.

---

L'agevolazione risulta applicabile **ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato** in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività.

---

Si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati **nel territorio dello Stato**, anche se remunerati da un soggetto estero; bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.